

CIRCOLO CASA DEL POPOLO PANIGHINA Via Consolare n. 2563 **47032 BERTINORO** Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 1998 alle ore 20,30 si è riunita nella sede sociale di Via Consolare n. 2563, debitamente convocata, l'assemblea dei soci del Circolo Casa del Popolo Panighina per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno; 1) Modifica statuto in base al D.Lgs n. 460 del 4/12/97; 2) varie ed eventuali. Sono presenti 20 soci e viene constatata la validità dell'assemblea. Viene nominato presidente il Sig. Gino Solfrini e funge da segretario il Sig. Nevio Zaccarelli. Per quanto riguarda il primo punto posto all'ordine del giorno, il presidente da lettura al nuovo statuto e dopo una serena discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo statuto viene allegato al presente verbale. Non essendovi altro da deliberate l'assemblea viene tolta alle ore 22. Letto, approvato e sottoscritto. Panighina, 18 dicembre '98 Il Presidente Il Segretario (Gino Solfrini) (Nevio Zaccarelli) rini Rimo Registrato a Forli il

Lire Duecentocinquantasettemila

The state of the s

L. 257.000

		1
* Ĵ		
<i>A</i> 4	STATUTO DEL CIRCOLO CASA DEL POPOLO PANIGHINA	·
	DEFINIZIONI E FINALITA'	
	Art. 1	
	Il Circolo Casa del Popolo Panighina costituito in Bertinoro fraz. Panighina via Consolare n.	
	2563, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario,	
	democratico e progressista.	
	Non persegue finalità di lucro.	,
	Art. 2	
	Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla	
	crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando-attività-	
	culturali, artistiche, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi.	
	Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in-	
	cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di-	
>	violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di	
	solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.	
	Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni	
	mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.	
	I SOCI	
	Art. 3	
	Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto	
	ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità	
	sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.	
	I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori	
	e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.	
	Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservazione dello statuto e il rispetto	
E 4	5 1 Section of Statuto of Hispetto	

Q

		70	
- J	della civile convivenza.		
	Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei		
	casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale		
	principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.		
	Art. 4		,
	Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio		
	nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed		
	attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.		
	Art. 5		
	E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente		
	delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione,		
	in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso		
7	dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la		
r	tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura		
	nell'anagrafe sociale.		
	Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto		6
	termine l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.		
	Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima		
	convocazione.		
	Art. 6		
	I soci hanno diritto a:		
	- frequentare i locali del Circolo e partecipa a tutte le iniziative e alle manifestazioni		
	promosse dal circolo;		
	- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;		
	- a discutere ed approvare i rendiconti;		
6. K			
4 5 L	a		

•	
	- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota
	sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
	Art. 7
	Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del
	regolamento interno, all'osservazione delle delibere degli organi sociali, nonché al
	mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del
	Circolo e nella frequentazione della sede.
	La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno
	economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di
	partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
	Art. 8
	La qualifica di socio si perde per:
ν	- decesso;
	- mancato pagamento della quota sociale;
	- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo
	- espulsione o radiazione.
	Art. 9
	Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del
	socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la
	sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
	- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
	deliberazioni degli organi sociali
	- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
	- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e
6	
,	e .
SACIONI SACIONAL PROPERTY AND ASSOCIATION	
energicina anniana di cara	



	perseguendone lo scioglimento perseguendone lo scioglimento
	- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
	- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del
=	Circolo
	- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle
	attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
	Art. 10
	Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al
	Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci;
	oppure al Collegio dei Garanti.
	PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
	Art. 11
	Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
v	- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
	- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
·	- fondo di riserva.
	Art. 12
	L'esercizio sociale s'intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere
	presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile
	dell'anno successivo.
	Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
	Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di
	competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di
	determinare la competenza dell'esercizio.

5		
"	Art. 13	
	La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata	
	dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.	
	Art. 14	
	Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di	
	riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.	
	Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente	
	sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi	
	impianti o attrezzature.	
	L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Art. 15	
	Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiamo provveduto al	
	versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento	
	dell'assemblea stessa.	
According to	Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo	
	tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine	
	del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio.	
	Art. 16	
	L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio	
	direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi	
- Company of the Comp	previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei	
The second secon	sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
erenta e	L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera	
	sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.	
- 1		
The state of the s	q ·	
NATIONAL PROPERTY AND ALL CONTRACTORS		
TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O		
name was August and Au		

		C
-		
-J		
* •	Art.17	
	L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di	
	voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione,	
	invece, l'assemblea e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e	
	delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.	
	Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.	·
	Art. 18	*
	Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal	
	consiglio direttivo o dal almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno	
	un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei	
	partecipanti.	
	Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di	
	cui all'art. 31.	
w/	Art. 19	
	L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia	
	richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.	
	Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le	
	modalità previste dal regolamento.	
	Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede	
	sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente	
	agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.	
	Art. 20	
	L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:	
	- approva le linee generali del programma di attività	
. 0	g .	

ζ.

••	
	- approva il rendiconto annuale
	- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno-sociale-successivo
	- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio
	dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimensioni degli stessi, questo
	votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero
	uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti
	all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al
	Circolo
	- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo
	programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da
	almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
	- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
	GLI ORGANISMI DIRIGENTI
	Art. 21
	Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E'
	composto da 5 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
	Art. 22
	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi
	o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria
	di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di
	specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti
	professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
	Art. 23
	Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
	- Il Presidente: ha rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività
	q

Ċ

.

4 2	
4 %	Art. 27
	Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'ARCI Nuova Associazione provinciale il
	giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni
	dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.
	Esso potrà delibarare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art.9.
	Art. 28
	Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta
	l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle
	delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea.
	Si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno (ogni quattro mesi), e
	straordinariamente ogni qual vota ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il
	Consiglio Direttivo.
	Art. 29
	I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute
	del Consiglio Direttivo, con voto consuntivo.
	Art. 30
	Le cariche di consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono
	incompatibili fra di loro.
	SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
	Art. 31
	La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro
	quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza
	assoluta di medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre
	successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui
	l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque
e e	
-7	g.

•		
1-4		
77	essere deliberato.	*
	L'assemblea_stessa_decide_sulla_devoluzione_del_patrimonio_residuo,_dedotte_le_eventual	i
	passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità	1
	analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art	
	111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più	1
	liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.	·
	DISPOSIZIONI FINALI	<u>.</u>
	Art. 32	
	Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma	1
	del codice civile e delle leggi vigenti.	
5		
		,
-		
-		,
		7
· ·	9	